



S. STEFANO DI BRIGA (Messina)



VERBALE N. 56

Riunione Assemblea dei Soci

Corpo Musicale V. Bellini di S. Stefano di Briga

Oggi, 02/10/2023, alle ore 19:00, dietro regolare convocazione, all'assemblea dei soci in seduta straordinaria è stato richiesto di votare per seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica Statuto per iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore dell'Associazione

Punto 1: Il presidente aggiorna i soci riguardo la riforma del Terzo Settore e dell'iscrizione sul Registro Unico del Terzo Settore, avendo l'Associazione i requisiti necessari, presenta e condivide il nuovo Statuto.

Chiede a tutti i soci di dare la propria approvazione a variare lo statuto secondo gli standard introdotti dalla riforma. Tutti i soci, preso atto di quanto indicato dal Presidente, all'unanimità

DELIBERANO

la modifica Statutaria e l'adozione dello Statuto in allegato al presente verbale. Null'altro avendo da deliberare l'Assemblea si chiude alle ore 20.30

Pertanto il presente verbale dopo attenta lettura viene approvato all'unanimità e sottoscritto dal presidente Ilacqua Giovanni e dal Segretario verbalizzante Casale Antonella

Messina li 02/10/2023

Letto e sottoscritto

Il segretario verbalizzante

Il Presidente

3 1122 11/10/2023

0,00 TXX23L001122000PG
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 3 TOT. NEG.: 1

TXX

Atto registrato a Messina 11/10/2023 al n. 1122 Serie 3
Esatti € ANNO E SEDE D.LGS. 117/2012
(€) di cui € per imposta di bollo

E' copia conforme all'originale che si rilascia al
Sensi o per l'effetto dell'art. 1 comma II del D.L.
26.93.1935 n. 1740 alleg. A

L'ADDETTO
MUNAFO' ROSA FORTUNATA (*)
(*) firma su delega del Direttore Provinciale
AMO GIUNA

Prov. di delega Prot. n. 67 del 27/09/2023



Allegato "A" al Verbale dell'Assemblea Straordinaria del 02/10/2023 A ALL'ATTO REGISTRATO
IN MESSINA, ADDI 11/10/2023
N. 1122 SERIE 3

STATUTO DELLA APS CORPO BANDISTICO MUSICALE VINCENZO BELLINI DI SANTO STEFANO BRIGA



TITOLO I COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1 Costituzione

È stata costituita in data 30/03/1980, con atto rogato dal Dott. Giovan Battista Macrì Pellizzeri, notaio in Messina, l'associazione culturale musicale denominata "ASSOCIAZIONE MUSICALE VINCENZO BELLINI".

Conformemente con quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, l'associazione si configura quale Associazione di Promozione Sociale ed Ente del Terzo Settore.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D.lgs. 117/2017, l'ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale nel comune di Messina (ME), in via VECCHIA -villaggio S. Stefano di Briga. Il cambio di sede all'interno dello stesso comune, deliberata dal consiglio direttivo, non comporta modifica statutaria.

Il presente statuto sostituisce il precedente statuto.

Art. 2 Finalità

L'associazione è un Ente del Terzo Settore che, in conformità con la legge 106/2016 e il decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. **Svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati**

A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto e persegue i seguenti scopi generali:

- favorire il miglioramento e l'incremento della cultura musicale, sociale, turistica dei soci, dei giovani e delle persone della comunità in cui opera mediante la creazione di una banda musicale e si pone come struttura democratica per l'utilizzo del tempo libero;
- creare nuove prospettive musicali, morali, ed artistiche per i soci e per la comunità;
- promuovere e favorire l'educazione musicale dei soci e dei non soci, specialmente dei minori e degli svantaggiati di carattere fisico-psichico e sociale, mediante l'organizzazione e l'istituzione di corsi, scuole, gruppi musicali, seminari di musica e simili;
- collaborare allo sviluppo, alla diffusione ed alla propaganda di attività culturali, musicali, turistiche e sociali;
- collaborare con le istituzioni scolastiche per l'apprendimento della musica e la diffusione della pratica musicale fra i giovani quale elemento specifico dello sviluppo integrale della personalità;
- promuovere la diffusione della cultura musicale bandistica nell'ambito di festività civili e religiose;
- organizzare e realizzare, anche in collaborazione con terzi, manifestazioni musicali di qualsiasi

tipo e genere, raduni, concorsi, premi, rassegne musicali, mostre, concerti, attività concertistiche, attività culturali, promuovendo anche l'incremento turistico e la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico;

- promuovere ed effettuare studi, ricerche, seminari, conferenze ed organizzare attività di divulgazione e produzioni musicali, con qualsiasi mezzo, incentivando anche scambi culturali con altre associazioni ed enti aventi medesima finalità;
- tutelare gli interessi morali, artistici, culturali e sociali di tutti i soci;
- sviluppare l'associazionismo musicale, popolare nonché adottare ogni utile iniziativa finalizzata al miglioramento artistico, culturale, sociale e turistico dei soci e della comunità;
- promuovere iniziative pubbliche e private nei campi della cultura, della storia, della didattica e tecnica musicale, nonché la produzione, la stampa e la diffusione, attraverso qualunque mezzo di produzione tecnica ritenuto idoneo, di partiture, trascrizioni, composizioni, filmati, CD e anche con la promozione, istituzione e/o gestione di centri dedicati e musei;
- curare l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari a carattere associativo, didattico, di cultura musicale e incremento turistico e artistico in genere anche attraverso gli strumenti di web communication e altri media messi a disposizione dall'innovazione tecnologica;
- organizzare attività concertistiche anche con la realizzazione di cartelloni concertistici stagionali e/o annuali, da effettuare in teatri, saloni, scuole, piazze e in ogni luogo idoneo, anche in collaborazione o con la sovvenzione o il patrocinio di enti pubblici e privati;
- curare la formazione, l'organizzazione e/o la realizzazione di gruppi musicali, gruppi majorettes, bands, orchestre di fiati e similari per la diffusione della musica e delle attività culturali, sociali e artistiche per migliorare la sensibilità musicale e l'amore per l'arte in genere di soci e non soci in specie giovani;
- realizzare una biblioteca, un centro culturale, polivalente studio e ricerca, realizzare banche dati nel settore, nonché un museo delle attività bandistiche;
- realizzare un'agenzia di informazione con centro studi specializzato e centro raccolta dati riguardanti i settori musicali, turistico ed artistico nonché sulla normativa e le procedure in genere relative alle attività culturali, musicali, turistiche, sociali ed artistiche;
- realizzare qualsiasi progetto che abbia attinenza all'arte musicale, alla cultura, alla promozione delle attività sociali, specialmente per i giovani, rivolte anche alla valorizzazione delle risorse turistiche e delle attività artistiche del territorio;
- stipulare convenzioni e collaborare con enti pubblici e privati, associazioni, consorzi, cooperative, sia in Italia che all'estero, che perseguono scopi affini o che intendono sostenere o incoraggiare le iniziative dell'associazione e aderire ad organismi similari nazionali ed internazionali;
- rappresentare, attraverso i propri organismi, gli associati presso enti nazionali, locali e presso organismi o istituti internazionali.

L'associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del codice civile.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà aderire ad enti di rappresentanza o a reti nazionali del terzo settore che operano con finalità analoghe.

Art. 3 Durata

La durata dell'associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 24 del presente statuto

TITOLO II ATTIVITÀ ESERCITATE

Art. 4 Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività ivi richiamate:

lettera d) - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

lettera f) - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

lettera g) - formazione universitaria e post-universitaria;

lettera h) - ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

lettera i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera j) - radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

lettera k) - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

lettera l) - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera v) - promozione della cultura, della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

lettera w) - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

lettera z) - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

Art. 5 Altre attività

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione esercita e organizza inoltre le seguenti attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare esercita e organizza le seguenti attività:

- somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art. 85 del decreto legislativo 117/2017;
- attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;
- ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 6 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini



di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con associazioni, istituti, fondazioni, cooperative, imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute, con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Tutti i volontari devono essere assicurati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la gestione delle attività organizzate l'associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di lavoro dipendente nel rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o sul sito internet della rete associativa cui si aderisce.

TITOLO III FUNZIONAMENTO

Art. 7 Esercizio sociale, bilancio d'esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Art. 8 Bilancio sociale

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa. Il bilancio sociale deve essere affisso presso la sede sociale, e trasmesso a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzato per il tramite del sito sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 9 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

dai beni mobili e immobili di proprietà; dalle eccedenze degli esercizi annuali; da donazioni, erogazioni, lasciti; da quote di partecipazioni societarie; da obbligazioni e altri titoli pubblici; dal fondo di riserva; da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad

esse direttamente connesse ed accessorie. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 25 del presente statuto.

Art. 10 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea ed organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliare e, sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 11 Libri sociali

L'associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal consiglio direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al presidente dell'associazione, che provvederà a rilasciarla entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.

I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro tenuto dal consiglio direttivo, anche con modalità elettroniche.

Art. 12 Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui un componente dell'organo di controllo di cui all'articolo 21 del presente statuto, sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

TITOLO IV SOCI

Art. 13 Adesione all'associazione

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Chiunque può aderire all'associazione, divenendone socio, purché ne condivida i principi e le finalità. Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'associazione, accettando le regole del presente statuto e dello statuto della rete associativa cui l'associazione aderisce, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'associazione si prefigge.

Per aderire all'associazione si deve farne richiesta scritta al consiglio direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale

indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale.

Il consiglio direttivo può delegare il suo presidente a formalizzarne l'ammissione, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale, purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta giorni. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti.

Art. 14 Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a partecipare alle assemblee;
- d) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- e) ad approvare i bilanci;
- f) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi. Per l'elezione agli organi amministrativi collegiali i voti di preferenza da esprimere non possono superare la metà più uno dei posti da ricoprire. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età.

Ogni socio ha il diritto di esaminare i libri sociali. La richiesta dovrà essere formalizzata con domanda scritta da presentare al Presidente. Il rilascio deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 15 Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'associazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'associazione;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'associazione e/o

derivanti dall'attività svolta;

- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'associazione e/o della rete associativa cui l'associazione aderisce;
- f) rispettare gli organi sociali eletti e nominati;
- g) mantenere un comportamento che non cagioni danno all'immagine associativa;
- h) non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

Art. 16 Cessazione del tesseramento

I soci cessano di essere tesserati per l'associazione:

- a) per dimissioni volontarie presentate per iscritto al consiglio direttivo;
- b) per scioglimento volontario dell'associazione;
- c) per decesso;
- d) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- e) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociali dell'associazione e/o della rete associativa cui l'associazione aderisce in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'associazione;

Competenti in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci sono il consiglio direttivo dell'associazione e gli organi disciplinari della rete associativa cui l'associazione aderisce. Contro le deliberazioni del consiglio direttivo, il socio può ricorrere, entro sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. Contro le deliberazioni degli organi disciplinari della rete associativa cui l'associazione aderisce, il socio può ricorrere agli organi statutari competenti di tale rete associativa, con le modalità previste dallo statuto della stessa.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

TITOLO V ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 17 Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea sociale;
- il consiglio direttivo;
- il presidente.

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 21 del presente statuto, è organo sociale anche l'organo di controllo.

Art. 18 Assemblea sociale

È il massimo organo dell'associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione.

È convocata e presieduta dal presidente dell'associazione.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno sette giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo presidente almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il consiglio direttivo o il presidente stesso. La convocazione dell'assemblea deve avvenire con apposito avviso nella sede almeno sette giorni prima della data di convocazione, oppure per via e-mail, con indicazione specifica dell'ordine del giorno, del luogo

di incontro, che può essere anche diverso dalla sede sociale, e dell'ora, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza;

L'assemblea può essere anche convocata in modalità telematica qualora sia impossibile o difficoltoso lo svolgimento in presenza. A tal fine sarà necessario utilizzare modalità e strumenti tecnologici idonei a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Quale assemblea ordinaria:

- ha l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario in conto preventivo e consuntivo di ogni esercizio finanziario;
- approva entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 7 del presente statuto;
- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Sia in via ordinaria che straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- elegge e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera i compensi;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

In via straordinaria, delibera sulle materie per cui è stata convocata.

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che può tenersi anche due ore dopo la prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del codice civile. Non sono ammesse deleghe, salvo che per comprovati motivi di salute debitamente certificati. Ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di una sola delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione

Art. 19 Consiglio direttivo

È eletto dall'assemblea sociale tra i soci dell'associazione. È composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri oltre al presidente. I suoi componenti, la cui assunzione in carica è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, durano in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Non esiste incompatibilità tra più cariche o funzioni nell'ambito dell'associazione.

Il consiglio direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli enti locali e gli altri enti e istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'assemblea sociale e assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'assemblea per l'approvazione;
- elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi.
- nomina il maestro direttore della banda musicale e gli eventuali maestri collaboratori;
- nomina gli istruttori del gruppo majorette;

Il consiglio direttivo è insediato dal presidente dell'associazione, che lo presiede, entro quindici giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del consiglio direttivo, o il presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi quindici giorni.

Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo presidente.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

I membri del consiglio direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il vicepresidente viene nominato, tra gli eletti del consiglio direttivo, dal presidente dell'associazione e lo sostituisce in caso di sua assenza od impedimento. Gli sono delegate quelle funzioni che il presidente ritiene opportuno attribuirgli. Coadiuva il presidente e lo informa per tutta l'attività associativa.

Il segretario viene nominato, tra gli eletti del consiglio direttivo, dal presidente dell'associazione ed opera in diretto collegamento con il presidente; redige i verbali ed è il responsabile di tutto il materiale d'ufficio e di cancelleria nonché di tutte le attrezzature ed i macchinari di ufficio.

Il tesoriere o cassiere viene nominato, tra gli eletti del consiglio direttivo, dal presidente dell'associazione ed esegue i pagamenti su ordinativi firmati dal presidente o da coloro che ne fanno le veci e da lui controfirmati. Inoltre riscuote le somme per conto della presidenza dell'associazione e tiene regolare contabilità di entrata e di uscita. Inoltre cura il patrimonio dell'associazione. Tiene aggiornato il patrimonio dell'associazione. Risponde personalmente di tutto quanto gli viene affidato.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del consiglio direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del consiglio direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

Art. 20 Presidente

È eletto dall'assemblea sociale tra i soci dell'associazione. Dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il presidente, la cui assunzione in carica è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale

non approva il bilancio d'esercizio. In caso di dimissioni sarà convocata l'assemblea sociale per la sostituzione. Il nuovo eletto durerà in carica fino al termine in cui sarebbe scaduto il presidente sostituito.

Ha la rappresentanza legale dell'associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del consiglio direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Può sostituirsi, in caso di urgenza, al consiglio direttivo per deliberare sulle competenze dello stesso. Tali deliberazioni dovranno essere sottoposte a ratifica del consiglio nella prima riunione convocata.

Nomina tra i membri eletti del consiglio direttivo uno o più vicepresidenti, uno dei quali vicario, il segretario e il tesoriere o cassiere.

Predispose per l'assemblea sociale il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente vicario, che assume le funzioni che il presidente ritiene opportuno attribuirgli.

Art. 21 Organo di controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 22 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), si iscrive ai registri esistenti e previsti dalla normativa previgente.

Art. 23 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al decreto 117/2017 e successive modificazioni, al codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'assemblea sociale a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 24 Scioglimento dell'associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del codice civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli

modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel Registro Unico del Terzo Settore o alla rete associativa cui si aderisce.

A tal fine l'assemblea sociale nominerà un collegio dei liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'assemblea.

Norma transitoria

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore. L'acronimo APS integrerà la denominazione sociale solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Ad avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'associazione acquisirà la seguente denominazione: Aps Corpo Bandistico Musicale "Vincenzo Bellini" Santo Stefano di Briga.

